

**Tabella Sintetica per le Misure di sicurezza che possono essere posposte nell'applicazione dal 31 marzo 2006 al 30 giugno 2006.**

Si ricorda che questa proroga vale comunque solamente, ai sensi dell'art. 180 del d.lg. 196/2003:

- in presenza di ragioni tecniche ostative
- solo in caso di redazione entro il 31 marzo 2006, del documento a data certa, che attesti la ragione ostativa, e indichi quale misura alternativa si è scelto di adottare per tutelare in via alternativa il principio legislativo che qui è inserito nella prima colonna.

Principio del D.lg. 196/2003	Prescrizione dell'Allegato B del decreto legislativo	Indicazioni
Art. 34, comma 1, lettera a) <i>"Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, [...] le seguenti misure minime: a) <u>autenticazione informatica</u>"</i>	2. Le credenziali di autenticazione informatica consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato, associato a una parola chiave riservata, un dispositivo di autenticazione in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato, eventualmente associato ad un codice identificativo o ad una parola chiave, oppure in una caratteristica biometria dell'incaricato, eventualmente associata ad un codice identificativo o ad una parola chiave.	La disposizione è derogabile ma con estrema prudenza perché già il Dpr 318/99 ancora in vigore, prevede l'applicazione di un codice identificativo. Al tempo stesso si segnala che il Garante ha raccomandato l'uso di caratteristiche biometriche solo in ragione di dati personali di particolare delicatezza e sensibilità o crucialità di trattamento nella tutela dei diritti degli interessati.
Art. 34, comma 1, lettera a) <i>"Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, [...] le seguenti misure minime: [...] b) <u>adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione</u>"</i>	5. La parola chiave quando è prevista dal sistema di autenticazione è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi.	La disposizione è parzialmente derogabile sino al 30 giugno 2006 qualora esistano delle ragioni tecniche che ne impediscono il celere adeguamento. (ma solo per la lunghezza della parola chiave)
Art. 34, comma 1, lettera a) <i>"Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, [...] le seguenti misure minime: [...] e) <u>protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici</u>"</i>	17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne i difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento è almeno semestrale.	La disposizione è derogabile sino al 30 giugno 2006 qualora esistano delle ragioni tecniche che ne impediscono il celere adeguamento.
Art. 34, comma 1, lettera a) <i>"Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, [...] le seguenti misure minime: [...] f) <u>adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi</u>"</i>	18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.	La disposizione è derogabile sino al 30 giugno 2006 qualora esistano delle ragioni tecniche che ne impediscono il celere adeguamento.

**Nota e avvertenza legale** – Questo documento e gli eventuali allegati sono stati predisposti o riadattati dai consulenti di *Privacy Quality* per scopi divulgativi, informativi ed eventualmente di ricerca e dibattito scientifico. Le informazioni contenute pertanto sono meramente indicative e non possono in alcun modo impegnare i consulenti del *team Privacy Quality*. Ogni documento è protetto dal diritto d'autore, *Privacy Quality* consente la riproduzione purché integrale e previa indicazione degli autori e della provenienza. Il *team* e ogni singolo autore, se necessario, sapranno tutelare i propri diritti con la massima severità e in ogni sede opportuna.

Per informazioni visitate il sito [www.privacyquality.com](http://www.privacyquality.com).

<p>Art. 34, comma 1, lettera a) <i>“Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, [...] le seguenti misure minime: [...] h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari”</i></p>	<p>20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso abusivo, di cui all'art. 615-ter del codice penale, mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici.</p>	<p>La disposizione è derogabile sino al 30 giugno 2006 qualora esistano delle ragioni tecniche che ne impediscono il celere adeguamento.</p>
<p>Art. 31 <i>“I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.”</i></p>	<p>23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.</p>	<p>La disposizione è derogabile sino al 30 giugno 2006 qualora esistano delle ragioni tecniche che ne impediscono il celere adeguamento.</p>
<p>Art. 35, comma 1, lettera c <i>“1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime: c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.”</i></p>	<p>24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati. I dati relativi all'identità genetica sono trattati esclusivamente all'interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all'esterno dei locali riservati al loro trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico è cifrato.</p>	<p>La disposizione è derogabile sino al 30 giugno 2006 qualora esistano delle ragioni tecniche che ne impediscono il celere adeguamento.</p>